DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001464	20/07/2026

OGGETTO: Convenzione con l'Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo – AN.Svi., per l'attività di tirocinio professionalizzante in Psicoterapia, degli allievi iscritti alla medesima Scuola. Presa d'atto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001732 DEL 20/07/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 20/07/2026 12:36 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 20/07/2026 16:20* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 20/07/2026 18:28 Luca TALIENTO	*Firmato Digitalmente il 20/07/2026 18:09* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/07/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 20/07/2026 18:29
Luca TALIENTO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Convenzione con l'Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo – AN.Svi., per l'attività di tirocinio professionalizzante in Psicoterapia, degli allievi iscritti alla medesima Scuola. Presa d'atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Avv. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" prevede che: "*Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica* [omissis] *sono emanate* [omissis] *disposizioni nel rispetto*" tra gli altri "*dei seguenti principi e criteri generali*:
 a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
 b. [omissis]*;*
 c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
 d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
 e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività;* [omissis]*;*
 f. [omissis]*;*

g. [omissis]*;*
h. [omissis]";

- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:

a. che "*sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico*", nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
c. che "*i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento*" (art. 3);
d. che "*i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento*", così come che "*i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
 - *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
 - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
 - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
 - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
 - *il settore aziendale di inserimento*" (art. 4);

 all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
e. che i "*tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
 a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
 b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
 c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
 d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento

e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);

f) *non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap*" (art. 7);

- con nota del 29/3/2017 (prot. n. 9840), il MIUR ha fornito chiarimenti sui tirocini di cui all'art. 8 del Dlgs. n. 509/1998, precisando che la convenzione a stipularsi con la struttura pubblica deve: indicare il numero massimo degli allievi ammessi al tirocinio (dovendosi in mancanza – la convenzione riferirsi ad un solo allievo);

DATO ATTO CHE:

- con comunicazione a mezzo mail del 22/06/2026 (agli atti dell'U.O.S. Affari Generali), l'Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo – AN.Svi. ha chiesto il rinnovo di convenzione – ex DDG ASL BA n. 525 del 15/03/2023 - per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio professionalizzante in Psicoterapia presso le Strutture della ASL BARI;
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 16/07/2026 (agli atti dell'U.O.S. Affari Generali), l'Ente promotore ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante e controfirmato dal Direttore Generale in data 17/07/2026, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 9.254, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;

RITENUTO, pertanto, di:

- prendere atto della convenzione stipulata tra la ASL BA e l'Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo – AN.Svi., di durata quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento deliberativo, senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio professionalizzante in Psicoterapia, di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti alla medesima Scuola, presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO CHE, come chiarito nell'allegata convenzione ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- per i dipendenti della ASL BARI, l'attività di tirocinio in parola, deve essere obbligatoriamente svolta fuori dall'orario di servizio;

- la Scuola ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- la stessa Scuola dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari e che importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Ente in parola;
- la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico della Scuola per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto presso le strutture ASL BA, così come previsto dall'art. 3, d.m. 142/1998;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- il tirocinio in discorso è previsto per un n. massimo di 5 allievi tirocinanti contestualmente per anno, ferma la verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che il referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato;
- il progetto formativo deve essere debitamente e preventivamente firmato dal tirocinante, dal Rettore/Responsabile/Rappresentante Legale dell'Ente proponente o suo delegato, dal tutor universitario/ente di formazione, dal tutor ospitante ASL BARI e dal Responsabile di Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. che ospita il tirocinante, per la concessione del nulla osta;
- il Soggetto Ospitante, tramite il Responsabile di Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D., si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, modalità e tempi) e a rilasciare, al termine delle attività, al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992;

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

1. di prendere atto della convenzione stipulata tra la ASL BA e l'Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo – AN.Svi., di durata quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento deliberativo, senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio professionalizzante in Psicoterapia, di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti alla medesima Scuola, presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di notificare a cura della U.O.S. Affari Generali il presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dalle Parti, all'Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo – AN.Svi. e all' U.O.S. Formazione della ASL di Bari;
3. di adempiere tramite la competente U.O.S. Formazione della ASL di Bari alle seguenti attività:
 a) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, in raccordo con l'Ente Promotore e d'intesa con la Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. ospitante, i tirocinanti e il RSPPA per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 b) acquisizione preventiva dei progetti formativi individualizzati, l'avvio per il controllo del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
 c) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 d) nulla osta all'eventuale proroga del tirocinio, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;
 e) notifica dell'autorizzazione al tirocinio formativo all'Ente di formazione/Università con comunicazione a mezzo mail;
4. di esonerare l'U.O.S. Formazione ASL BA dall'obbligo di utilizzare piattaforme informatiche delle Scuole di formazione convenzionate per qualsiasi tipo di adempimento procedurale, successivo al convenzionamento;
5. prima dell'inizio del tirocinio, il soggetto promotore si accerta che, il tirocinante si faccia carico della certificazione di idoneità alla mansione specifica (Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08);
6. ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il soggetto promotore si accerta che, il tirocinante si faccia carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti;
7. il Direttore SPPA coadiuvato dalla Responsabile della U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria, previa indicazione e comunicazione da parte dell'Ufficio Formazione dei dati del tirocinante, organizza la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in

relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;

8. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs 33/2013;
9. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
10. di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/20213, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo – A.N.Svi, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", in persona del rappresentante legale Dott.ssa Monica Settembrini, C.F. e partita IVA n. 02375880347, domiciliato per la carica presso lo studio in Via Ignazio Ciampi n.18 – 00162 Roma, (mail segreteria@ansvi.it e pec ansvi.srl@pec.it);

E

La ASL BARI C.F./P. I.V.A. 06534340721, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", in persona del rappresentante legale pro tempore il Direttore Generale, Avv. Luigi Fruscio, domiciliato presso la ASL BARI al Lungomare Starita n. 6 - 70123 Bari;

PREMESSO

- che il sistema formativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi il "soggetto promotore", come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento, presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Soggetto Ospitante è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture tirocinanti/studenti, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, dei soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta del soggetto promotore.
Preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore/Responsabile della U.O.C/U.O.S.V.D./Macrostruttura ospitante.
Nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti per legge, l'individuazione del numero massimo di tirocinanti contestualmente ammessi alla frequenza di articolazioni aziendali viene rimessa alla valutazione del Direttore/ Responsabile della Macrostruttura ospitante il tirocinio (e, comunque, nel rispetto del limite massimo di n. 5 tirocinanti contestualmente per anno).
Il soggetto promotore proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il soggetto ospitante, per il tramite del Responsabile U.O.S. Formazione ASL BA, d'intesa con il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio formativo, il relativo progetto formativo.
L'U.O.S. Formazione ASL BA è esonerata dall'obbligo di utilizzare piattaforme informatiche delle Scuole di formazione convenzionate per qualsiasi tipo di adempimento procedurale, successivo al convenzionamento.

Art. 2 - FINALITA' E CONTENUTI DEL TIROCINIO

Il tirocinio formativo e di orientamento, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro ed il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
Durante lo svolgimento del tirocinio, il quale dovrà essere obbligatoriamente svolto fuori dall'orario di servizio per i soli dipendenti ASL BA, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutore aziendale individuato dal tirocinante o, in alternativa, indicato dal Direttore di Struttura o di Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che lo stesso Direttore, deve concedere il nulla osta al tutor aziendale per lo specifico tirocinio.
Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante indicante indirizzo mail e recapito cellulare dello stesso, come innanzi individuati, dovrà essere presentato, contestualmente alla domanda di tirocinio, presso il competente Ufficio (U.O.S. Formazione ASL BA), previa verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998.
Inoltre, lo stesso progetto deve essere debitamente e preventivamente firmato dal tirocinante, dal Rettore/Responsabile/Rappresentante Legale dell'Ente proponente o suo delegato, dal tutor universitario/ente di formazione, dal tutor ospitante ASL BARI e dal Responsabile di Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. che ospita il tirocinante, per la concessione del nulla osta.

Art. 3 - PERMANENZA DEL TIROCINANTE PRESSO IL SOGGETTO OSPITANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
• cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
• seguire le indicazioni del tutore accademico e del responsabile aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
• rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a studi, prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
• richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta;
• registrare la presenza (nel caso di tirocini formativi) attraverso l'apposito modulo o eventuali altri strumenti a disposizione.
Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questo potrà, previa informazione al Tutor del soggetto promotore, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di effettuazione del tirocinio in sedi diverse da quelle indicate nel progetto formativo, il soggetto ospitante, tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio, è tenuto a comunicare al soggetto promotore la variazione e le relative motivazioni.

Art. 4 - ASSICURAZIONI
Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.
La copertura assicurativa viene, pertanto, integralmente rimessa a carico del soggetto promotore per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.

Art. 5 - ADEMPIMENTI INFORMATIVI
Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di comunicare l'inizio delle attività di tirocinio al Centro per l'impiego territorialmente competente (legge finanziaria in vigore da 01.01.2007, commi 1180 e 1181 dell'articolo unico) in funzione della nota esplicativa del 04.01.2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del successivo D.M. del 30.10.2007 e della nota Circolare n. 8371 del 21.12.2007 del Ministero del Lavoro, che specifica che l'attività non rientra nell'obbligo di comunicazione trattandosi di tirocinio esclusivamente formativo e non finalizzato all'assunzione.
Il soggetto ospitante, tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio, si impegna a segnalare tempestivamente al soggetto promotore ogni eventuale assenza ingiustificata del tirocinante.

Art. 6 - VALUTAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
Il Soggetto Ospitante, tramite il Responsabile dell'U.O.C. ospitante il tirocinio/Direttore di Macrostruttura, si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, modalità e tempi) e a rilasciare, al termine delle attività, al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

Art. 7 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il soggetto promotore si accerta dello svolgimento dell'allievo/a della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti e, altresì, prima dell'inizio del tirocinio, si accerta che venga espletata la certificazione di idoneità alla mansione specifica (Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08). Entrambi i documenti devono essere trasmessi al competente Ufficio Formazione, all'indirizzo mail: tirocini@asl.bari.it

Il Direttore SPPA coadiuvato dalla Responsabile della U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria, previa indicazione e comunicazione da parte dell'Ufficio Formazione dei dati del tirocinante, organizza la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro.

Si precisa che, se il tirocinante è un dipendente dell'ASL di Bari, lo stesso è già in possesso dell'attestato di formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della certificazione di idoneità alla mansione specifica (Sorveglianza Sanitaria).

Art. 8 – ONERI FINANZIARI
La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico del soggetto promotore.
La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico del soggetto promotore.
L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 — PRIVACY E DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente Convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della Convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna, ai sensi e per gli effetti del GDPR (L'informativa della ASL BA è reperibile alla pagina web https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/informative-privacy).
Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche ed organizzative per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Art. 10 - DURATA
La presente convenzione ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal termine iniziale di efficacia, di cui al periodo successivo, e non è ammesso il rinnovo tacito. La Convenzione ha efficacia decorrente dalla data di approvazione della relativa deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari.

Art. 11 - FORO COMPETENTE
Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo sarà il Tribunale di Bari.

ASL. BARI ***A.N.Svi***

_____ _____

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. nn. 4, 8 e 11, cosi come di seguito rinnovati:

Art. 4 - ASSICURAZIONI
Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso **l'INAIL,** nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore. La copertura assicurativa viene, pertanto, integralmente rimessa a carico del soggetto promotore per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.

Art. 8 — ONERI FINANZIARI
La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico del soggetto promotore. La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico del soggetto promotore.
L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 11 - FORO COMPETENTE
Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo sarà il Tribunale di Bari.

ASL. BARI ***A.N.Svi***

_____ _____

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA a pubblicazione ☐ NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☒ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	

PROPOSTA N.RO 20260001732 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001464 DEL 20/07/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	*Firmato digitalmente il 20/07/2026 10:58*
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	*Firmato digitalmente il 20/07/2026 11:03*